
Gent.mi	SINDACI COMUNI DI ROTELLO (CB) SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) TERMOLI (CB) URURI (CB)
e. p.c.	
Gent.mi	COMANDANTI POLIZIA URBANA COMUNI DI ROTELLO (CB) SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) TERMOLI (CB) URURI (CB)
Gent.mo	DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA I.A.N. Azienda Sanitaria Regionale Molise Piazza della Vittoria
86100	<u>CAMPOBASSO</u> (CB)
Gent.mi	CARABINIERI N.A.S. Via Francesco Pietrunto N. 17
86100	<u>CAMPOBASSO</u> (CB)

Oggetto: **VENDITA DI PANE SU SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

I sottoscritti **GRAZIANO D'AGOSTINO** e **VINCESLAO RUCCOLO**, rispettivamente nella loro qualità di *Direttore della Confesercenti Regionale del Molise* e di *Presidente della Fiesa Regionale Abruzzo e Molise*,

TENUTO CONTO

CHE sul territorio del Comune da Lei amministrato è stata riscontrata una evidente Attività di Vendita del pane in forma ambulante, su spazi ed aree pubbliche;

CHE la normativa in materia è evidenziata anche nella Legge Regionale e nel Regolamento comunale;

CHE le modalità e gli obblighi per l'esercizio delle attività in forma ambulante sono chiare e conosciute e comportano l'autorizzazione del Comune, anche con assegnazione di apposito posteggio;

CHE si può esercitare l'attività di vendita ambulante su spazi ed aree pubbliche, anche in forma itinerante, ben definite dal Comune e riportate nel vigente Regolamento comunale.

TENUTO CONTO ANCHE

CHE il trasporto del Pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento, come previsto dall'Articolo 26 della Legge 4 luglio 1967, N. 580;

CHE la vendita in forma ambulante può avvenire nel rispetto delle norme del commercio su spazi ed aree pubbliche e, quindi, con il possesso dell'Autorizzazione amministrativa (SCIA);

CHE per il mezzo che trasporta il Pane deve essere presentata SCIA al Comune, così da permettere la registrazione da parte della ASL competente per territorio;

CHE è fatto obbligo al venditore di dotarsi del Piano di Autocontrollo secondo quanto previsto dal D.Lgs. 193/97 (HACCP);

CHE la mancata presentazione della notifica per l'inizio di una nuova attività di preparazione o somministrazione o deposito o vendita o trasporto di Alimenti (SCIA) comporta la violazione dell'Articolo 6, Punto 2, comma 2 del Regolamento CE 852/2004;

CHE la conduzione di attività in assenza del Documento di Autocontrollo comporta la violazione dell'Articolo 5 del Regolamento CE 852/2004;

CHE la conduzione dell'attività in assenza dei requisiti previsti dall'Allegato II del Regolamento CE 852/2004 comporta una sanzione;

CHE il mancato rispetto delle formali prescrizioni impartite dall'Autorità di controllo a seguito di accertamento di inadeguatezze del Documento di Autocontrollo o delle condizioni strutturali, igieniche od operative comporta la violazione dell'Articolo 6. Comma 7 del D.Lgs. 193/07;

RAVVISATA

la necessità del rispetto del Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in materia di ingredienti, allergeni e valori nutrizionali, in quanto si tratta di un aspetto che non può essere violato;

GLI SCRIVENTI CHIEDONO

alla S.V. Illustrissima,

di verificare l'eventuale abuso di cui all'oggetto e di prendere gli opportuni provvedimenti di Vostra competenza.

Distinti saluti.

FIESA REGIONALE ABRUZZO E MOLISE
IL PRESIDENTE
(Vincenzo Ruccolo)

CONFESERCENTI REGIONALE DEL MOLISE
IL DIRETTORE
(Graziano D'Agostino)